

6. I vincoli ambientali e il raccordo con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano

In Tavola 4 vengono rappresentati i vincoli ambientali, geologici, idrogeologici riscontrati sul territorio del Comune di Milano nell'area oggetto di indagine e nel suo intorno.

Inoltre si riprendono i tematismi aventi ricadute normative sulla gestione dell'uso del suolo riportate nelle Tavole 2, 3, 4 e 5 del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano, approvato con del. cons. n.55 del 14 ottobre 2003.

6.1 Acque potabili

La risorsa acqua, quando destinata a consumo umano, è soggetta al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152. Esso abroga e sostituisce (art.175) il D.Lgs 11 maggio 1999 n., a sua volta a sostituzione delle disposizioni del DPR 236 del 24 maggio 1988.

Il D.Lgs 152/2006 nella sezione II della parte III fornisce indicazioni sugli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sulla tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e sulla disciplina degli scarichi.

In modo particolare si riportano le indicazioni fornite per la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (art. 94).

Rispetto captazioni:

Secondo il citato art. 94, le Regioni individuano le aree di salvaguardia distinguendole in ZONE DI TUTELA ASSOLUTA e ZONE DI RISPETTO.

In particolare al **punto 3** si legge:

3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa ed a infrastrutture di servizio".

Al **punto 4** dello stesso articolo vengono fornite le indicazioni per la zona di rispetto:

4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni in uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali,
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Inoltre ai **punti 5 e 6** si legge

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le Regioni e le Province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in cui esista un piano regionale o provinciale di fertilizzazione;
- e) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di fertilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4

6. In assenza dell'individuazione da parte della Regione della zona di rispetto ai sensi dell'art.4, comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

La Regione Lombardia con la DGR 10/4/03 N.7/12693 disciplina le seguenti attività all'interno della zona di rispetto.

- 1 fognature (collettori di acque bianche, nere, miste e opere d'arte connesse, pubbliche e private)
- 2 edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

- 3 opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- 4 distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in cui esista un piano regionale o provinciale di fertilizzazione.

Di seguito si riporta lo stralcio del punto 3 dell'Allegato 1 alla Dgr 7/12693-2003:

<p><u>3.1 realizzazione di fognature</u></p> <p>(omissis).....I nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono</p> <ul style="list-style-type: none"> - costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima; - essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e le opere di sollevamento. <p>Ai fini della tenuta tali tratti potranno... (omissis) essere realizzati in cunicoli impermeabilizzati inclinati verso l'esterno della fascia di rispetto e dotati di pozzetti rompitratta a tenuta e ispezionabili.(omissis)</p> <p>Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione; - è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia. <p>..(omissis)...</p> <p><u>3.2 Realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione</u></p> <p>Al fine di proteggere le risorse idriche i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, favoriscono la destinazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati all'approvvigionamento potabile a "verde pubblico", ad aree agricole o ad usi residenziali a bassa densità abitativa.</p> <p>Nelle zone di rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda; - le nuove edificazioni possono posseder volumi interrati che non dovranno interferire con la falda captata in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni). <p>In tali zone non è inoltre consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoio di piccolo volume a tenuta, sia nel suolo che nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze chimiche pericolose ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera i) del Dlgs 152/99); - l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; - l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini, a meno che presentino una ridotta mobilità nei suoli. <p><u>3.3 Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio</u></p> <p>Nelle zone di rispetto è consentito l'insediamento di nuove infrastrutture viarie e</p>

ferroviarie, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.

Le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, prevedendo allo scopo un manto stradale o un cassonetto di base impermeabili e un sistema per l'allontanamento delle acque di dilavamento che convogli gli scarichi al di fuori della zona indicata o nella fognatura realizzata in ottemperanza alle condizioni in precedenza riportate.

Lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio dei mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose.

Lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli che trasportano sostanze pericolose.

E' vietato, nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto, il deposito e lo spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con l'acquifero captato, in particolare dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni).

E' opportuno favorire la costruzione di cunicoli multiuso per il posizionamento di varie infrastrutture anche in tempi successivi, in modo da ricorrere solo in casi eccezionali ad operazioni di scavo all'interno della zona di rispetto.

3.4 Pratiche agricole

Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, nonché bosco o prato stabile, quale ulteriore contributo alla fitodepurazione.

E' vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, come previsto dal Regolamento Attuativo della legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 "Norme per il Trattamento la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici".

Per i nuovi insediamenti e per quelle aziende che necessitano di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, tali strutture non potranno essere realizzate all'interno delle aree di rispetto, così come dettato dall'art. 9 punto 7 del Regolamento Attuativo della legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 "Norme per il Trattamento la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici".

L'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi residui di origine urbana o industriale è comunque vietato.

Inoltre l'utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che presentino una ridotta mobilità all'interno dei suoli.

Con la stessa delibera (7/12693-2003), al **punto 4**, la Regione Lombardia fornisce le seguenti indicazioni relative all'apertura di nuovi pozzi ad uso idropotabile:

L'ubicazione di nuovi pozzi ad uso potabile deve essere di norma prevista in aree non urbanizzate o comunque a bassa densità insediativa.

L'accertamento della compatibilità tra le strutture e le attività in atto e la realizzazione di una nuova captazione, con la delimitazione della relativa zona di rispetto ai sensi

della DGR 14237/96, è effettuata dalla provincia sulla base degli studi prescritti, integrati dai risultati delle indagini effettuate sulle strutture e attività presenti nella zona medesima.

4.1 Aree scarsamente urbanizzate

La delimitazione della zona di rispetto è operata sulla base del criterio idrogeologico o temporale, non essendo consentita per le nuove captazioni, l'applicazione del criterio geometrico.

Allo scopo di proteggere le risorse idriche captate, i Comuni favoriscono, negli strumenti di pianificazione urbanistica, la localizzazione dei pozzi captanti acque da acquiferi non protetti in aree già destinate a "verde pubblico", in aree agricole o in aree a bassa densità abitativa.

4.2 Aree densamente urbanizzate

Qualora un nuovo pozzo debba essere realizzato in aree densamente urbanizzate, con sfruttamento di acquiferi vulnerabili ai sensi della DGR 15137/96, la richiesta di autorizzazione all'escavazione dovrà documentare l'assenza di idonee alternative sotto il profilo tecnico/economico.

La richiesta, fermi restando i contenuti previsti dalla citata deliberazione, sarà inoltre corredata da:

- l'individuazione delle strutture e attività presenti nella zona di rispetto;
- la valutazione delle condizioni di sicurezza della zona, contenente le caratteristiche e le verifiche idrauliche e di tenuta delle eventuali fognature presenti, documentate anche mediante ispezioni, le modalità d'allontanamento delle acque, comprese quelle di dilavamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie e di quelle eventualmente derivanti da volumi edificati soggiacenti al livello di falda;
- il programma d'interventi per la messa in sicurezza della captazione, che potrà prevedere a tale fine interventi sulle infrastrutture esistenti, identificando i relativi costi e tempi di realizzazione.

Nel caso considerato, non essendo possibile la delimitazione di una vera e propria zona di rispetto, il criterio di protezione della captazione sarà di tipo dinamico e la concessione di derivazione d'acqua indicherà le prescrizioni volte alla tutela della qualità della risorsa idrica interessata, quali la realizzazione del predetto programma degli interventi, la messa in opera di piezometri per il controllo lungo il flusso di falda e la previsione di programmi intensivi di controllo della qualità delle acque emunte.

In particolare per l'area Genova (figura 6.1) le fasce di rispetto (in azzurro) risultano limitrofe all'area di intervento (in rosso), non interessandola.




Fig. 6.1: le aree di rispetto dei pozzi idropotabili

6.2 Reticolo Idrografico

Per quanto riguarda il reticolo idrografico, le opere idrauliche esistenti sul territorio, le competenze sui tratti della rete, ecc., vigono le norme del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e, nel caso si tratto di tracciati appartenenti a Consorzi di Bonifica, del R.D. 368 del 1904.

A seguito della l.r. 1/2000 vengono demandate ai Comuni le competenze sulla gestione di alcuni corpi idrici. La DGR 7/7868 del 25 gennaio 2002 (Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica) e successiva DGR 7/13950 del 1 agosto 2003 (Modifica della DGR 25 gennaio 2002, n. 7/7868) definiscono (Allegato A) l'elenco dei tracciati di competenza regionale (Reticolo Principale) e richiedono ai Comuni il riconoscimento, tra i tracciati esclusi dall'elenco dell'Allegato A (e successiva DGR 8/8127 del 1/10/2008), dei tratti di propria competenza. La DGR 7/20552 dell'11 febbraio 2005 definisce invece i tratti di competenza dei Consorzi di Bonifica, ai sensi della l.r. 7/2003. La normativa di riferimento in questo caso è il sopracitato R.D. 368 del 1904.

In particolare il RD 523 definisce le competenze sulle opere idrauliche in funzione della categoria di appartenenza e, nel capo IV, le norme di polizia delle acque pubbliche.

In particolare si segnala la presenza di una **Fascia di 10 m** ai sensi del R.D. n. 523 del 1904 art. 96 su tutti i corsi d'acqua; in questa fascia sono vietate (**lettera f dell'art 96**):

- le piantagioni di alberi e di siepi, le fabbriche, gli scavi, e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimenti del terreno e di metri dieci per le fabbriche e gli scavi.

Per quanto riguarda invece i tratti di competenza dei Consorzi, si fa riferimento agli artt. 133 e 134, che impongono fasce di 10 e 4 m. In particolare l'art. 133 riporta:

" Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

- a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento del terreno da piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali di argini a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 e 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri da 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua.*
- b) L'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini(omissis)... . Una tale distanza non può essere mai inferiore di metri 2....*
- c) La costruzione di fornaci fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;*
- d) Qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni,(omissis)....*


- e) Qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e i loro accessori e manufatti attinenti
 - f) Qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica..... (omissis)
 - g) Qualunque deposito di terre o d altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua....(omissis)...
- ecc....."

La Tavola "Vincoli ambientali e Rapporti con il PTCP) riporta il tracciato del reticolo idrografico, fornito dal Politecnico di Milano nell'ambito della consulenza per la redazione dello Studio geologico comunale, e una fascia standard di 10 m sul reticolo stesso.

Il Comune di Milano sta predisponendo lo Studio del Reticolo Minore di Competenza Comunale, come previsto dalla DGR DGR 7/7868 e successive modifiche e integrazioni, nel quale andrà a definire le competenze su tutti i tracciati idrici e, dove opportuno, la fascia di rispetto, eventualmente derogando i 10 m della normativa di settore.

In particolare l'area risulta adiacente al tracciato del Naviglio Grande; nei pressi sono presenti altri percorsi, generalmente tombinati, tra i quali il Fiume Olona, che sottopassa ad ovest il tracciato ferroviario.

Su tutti i tracciati viene comunque imposta la fascia di rispetto di 10 m dalle sponde;



tale fascia, indicata con un buffer calcolato sulla linea del tracciato idrico, dovrà essere verificata in loco ed eventualmente ridisegnata a partire dalle sponde del tracciato.

Fig. 6.2: in giallo i tratti idrici

6.3 Vincoli derivanti dal Dlgs 42 del 22 gennaio 2004

Per l'area indagata i vincoli derivanti dal Dlgs 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, che abroga e sostituisce il precedente D.Lgs 490/99) che tutelano elementi con valenza di tipo ambientale, naturalistica e di conservazione del suolo, sono relativi alla fascia di rispetto paesistica sui corsi d'acqua e all'individuazione di zone soggette a vincolo detto "Bellezze di insieme".

Corsi d'acqua

In particolare, secondo la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI 4 febbraio 2002 n. 657, su tutte le acque con denominazione "fiume" o "torrente", indipendentemente dalla loro iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche previsto dal R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, vige un **vincolo paesistico**, comprensivo dell'alveo e delle sponde per una fascia di 150 m ai sensi del Dlgs. 42 del 22/01/2004, art 142 (già D.Lgs 490/99 art. 146 e L.431/1985, art.1, lett c).

Gli strati cartografici contenuti nel Geoportale Regione Lombardia (banca dati SIBA) riportano sul Torrente Olona tale fascia di rispetto (tale fascia non è ripresa nel vettoriale del PTCP che rappresenta i vincoli paesistici sui d'acqua).

La normativa (D.Lgs 42/2004) il divieto, ai sensi dell'art 148, comma 1, di distruzione del bene tutelato e l'introduzione di modifiche che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

I progetti delle opere ricadenti in queste aree sono da sottoporre ad autorizzazione per la verifica di compatibilità paesaggistica con procedura indicata ai commi nello stesso art.146 D.Lgs.42/2004.

L'art 149 D.Lgs 42/2004 elenca gli interventi non soggetti ad autorizzazione. Tali interventi risultano essere:

- a. *...interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;*
- b. *...gli interventi inerenti l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio*
- c. *...il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art.142, comma 1 lettera g, purchè previsti ed autorizzati dalla normativa in materia.*

Bellezze di insieme

Le "Bellezze d'insieme", conosciute come "Vincolo 1497/39, art. 1, commi 3, 4", sono oggi identificate dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137". L'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del suddetto Decreto Legislativo indica infatti come oggetto di tutela e valorizzazione:

- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti, di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

La Regione o il Ministero emanano il provvedimento di *Dichiarazione di notevole interesse pubblico* in cui sono descritti ed individuati gli ambiti territoriali, d'ampiezza e superficie variabile, da tutelare.

L'atto (Decreto ministeriale o Decreto del Presidente della Giunta regionale o, a seguito della l.r. 57/85, deliberazione della Giunta regionale su proposta delle competenti Commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali) viene di seguito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I vincoli proposti dalle Commissioni Provinciali, sopra citati, operano in regime di salvaguardia permanente.





Fig. 6.3: In giallo: "Bellezze d'insieme" (fonte: Banca Dati SIBA e Provincia di Milano); in verde: vincolo paesistico sul Torrente Olona (fonte: Banca Dati SIBA)

6.4 Elementi derivanti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano


Il PTCP della Provincia di Milano è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale numero 55 del 14 ottobre 2003. Sulle tavole del piano, in particolare sulla Tavola 2 – Difesa del Suolo, Tavola 3 – Sistema Paesistico Ambientale, Tavola 4 – Rete ecologica e Tavola 5 – Sistema dei vincoli paesistici e ambientali, sono segnalate alcune situazioni per le quali la Provincia fornisce indicazioni di gestione, tutela o ripristino.


Per queste situazioni viene generalmente fatto riferimento alle norme regionali o statali vigenti; in alcuni casi è richiesta al Comune un'indagine di approfondimento per migliorare le conoscenze e approfondire la definizione dei singoli elementi considerati.

Vengono riportati gli stralci delle Tavole 2, 3, 4 e 5 del PTCP; poco oltre sono commentati ed eventualmente aggiornati i temi relativi all'area oggetto di indagine. Negli stralci cartografici l'area indagata è indicata con un cerchio di colore arancione.




Figg. 6.4-5:
Stralcio della
Tavola 2 Difesa
del Suolo - del
PTC della
Provincia di
Milano e
relativa
legenda





Figg. 6.6-7:
Stralcio della
Tavola 3
Sistema
Paesistico
Ambientale -
del PTC della
Provincia di
Milano e
relativa
legenda



Figg. 6.8-9: Stralcio della Tavola 4-Rete Ecologica - del PTC della Provincia di Milano e relativa legenda

Legenda

Rete ecologica (art. 56)

- ● ● ● Matrice naturale primaria
- ▶ ▶ ▶ Fascia a naturalità intermedia

Gangli (art. 57)

- Gangli principali
- Gangli secondari


Corridoi ecologici (art. 58)

- Corridoi ecologici primari
- Corridoi ecologici secondari
- ◇ ◇ ◇ ◇ Direttrici di permeabilità
- Principali corridoi ecologici dei corsi d'acqua
- Corsi d'acqua minori con caratteristiche attuali di importanza ecologica
- Corsi d'acqua minori da riqualificare a fini polivalenti
- Principali linee di connessione con il verde

- ⊙ Varchi (art. 59)
- Barriere infrastrutturali (art. 60)
- ▲ Principali interferenze delle reti infrastrutturali previste e/o programmate con i corridoi ecologici (art. 60)
- Interferenze delle reti infrastrutturali previste e/o programmate con i gangli della rete ecologica (art. 60)
- Zone periurbane su cui attivare politiche polivalenti di riassetto fruttivo ed ecologico (art. 61)
- Zone extraurbane con presupposti per l'attivazione di progetti di consolidamento ecologico (art. 61)
- ⊙ Siti di Importanza Comunitaria (art. 62)

- Aree di riserva naturale integrale o orientata
- Aree con tutele finalizzate all'interesse naturalistico
- Aree a parco
- Oasi di protezione o zone di ripopolamento e cattura
- Aree boscate (art. 63)
- Ferrovie: esistenti
- Ferrovie: programmate e/o previste

Figg. 6.10-11:
Stralcio della Tavola
5 Sistema dei Vincoli
Paesistico
Ambientali - del PTC
della Provincia di
Milano e relativa
legenda



Elementi ed ambiti vincolati ex D.Lgs.490/99		Sistema delle aree protette	
	Beni di interesse artistico e storico - art. 2		Monumenti naturali - L.R. 86/83
	Beni di interesse artistico e storico - art. 2		Siti di Importanza Comunitaria
	Bellezze d'insieme - art. 139		Aree naturali protette - L. 394/91
	Fiumi e corsi d'acqua - art. 146 lett. c		Parchi locali di interesse sovracomunale riconosciuti - L.R. 86/83
	Parchi regionali - art. 146 lett. f	Vincoli venatori ex L.R. 26/93	
	Riserve naturali - art. 146 lett. f		Oasi di protezione
	Boschi - art. 146 lett. g		Zone di ripopolamento e cattura
	Usi civici - art 146 lett. h		
	Zone di interesse archeologico - art. 146 lett. m		

Gli elementi contenuti nel Piano Territoriale che presentano ricadute normative e di interesse per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica nell'intorno dell'area considerata risultano essere i seguenti:

- aree dismesse; aree in corso di caratterizzazione e bonifica (retino color fucsia)

A completamento del dato provinciale, aggiornato al momento di elaborazione e pubblicazione del PTCP, è stato consultato e inserito in cartografia un file vettoriale

elaborato dal Politecnico nell'ambito dell'incarico di consulenza per la predisposizione dello Studio della componente geologica del Comune di Milano. Tale file contiene le aree produttive, sulle quali dovrà essere effettuata la verifica di contaminazione delle matrici ambientali ed eventualmente aperta la procedura di bonifica ai sensi del D.Lgs 152/2006; le informazioni provengono dal Servizio Bonifiche del Comune di Milano. Queste aree sono rappresentate in viola nella figura seguente.




Fig. 6. 12: In rosso: l'area oggetto di indagine; color rosa barrato orizzontale: aree in corso di caratterizzazione e aree dismesse da PTCP; in viola: aree potenzialmente contaminate (da Politecnico)